

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 dicembre 2017

Rettifica e modifica del decreto 22 settembre 2017, recante: «Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali». (18A00518)

(GU n.24 del 30-1-2018)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e, in particolare, il comma 1 che prevede che almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanità, è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico», e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 37 e 41;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 agosto 1993, recante «Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1993, n. 226, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2017, recante «Modifica dell'allegato A del decreto 18 agosto 1993, recante "Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2017;

Ritenuto di aggiornare la tariffa di cui al citato decreto 18 agosto 1993 in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, in conformità al disposto dell'art. 125 del citato regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da farmacia privata del 26 maggio 2009 e il successivo Accordo di rinnovo del 14 novembre 2011;

Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro del farmacista di farmacia, primo livello, risultante dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale laureato dipendente, primo livello, delle farmacie aperte al pubblico pari ad € 0,425 al minuto;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 settembre 2017 recante «Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25

ottobre 2017, n. 250, entrato in vigore il 9 novembre 2017;

Viste le note della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) del 17 novembre 2017 e del 27 novembre 2017, con le quali viene segnalata l'inesattezza dei prezzi di talune sostanze presenti nella «Tabella dei prezzi delle sostanze», Allegato A al citato decreto ministeriale 22 settembre 2017, in quanto determinati sulla scorta dei costi di produzione al chilogrammo piuttosto che al grammo;

Dato atto che nelle menzionate note viene altresì proposto di apportare talune modifiche alla «Tabella dei costi di preparazione», Allegato B al citato decreto ministeriale 22 settembre 2017 e, in particolare al punto 17 «Per le operazioni di smaltimento e sanificazione»:

a) allo scopo di contenere i costi a carico del paziente, diminuzione del previsto importo di 6 euro a 2,50 euro, in quanto le sostanze ivi elencate rientrando nella maggior parte dei casi tra quelle pericolose per la salute umana, con codice univoco «H», l'art. 8, comma 1, lettera a), del citato decreto ministeriale 22 settembre 2017, prevede anche l'applicazione di un supplemento pari a 2,50 euro;

b) soppressione del termine «biologiche», in quanto termine eccessivamente generico con cui si potrebbe erroneamente intendere qualunque sostanza vegetale o animale;

Ritenuto di apportare le sopra descritte modifiche al citato decreto ministeriale 22 settembre 2017;

Ritenuto, per facilitare la consultazione e applicazione del citato decreto ministeriale 22 settembre 2017, riprodurre integralmente l'allegato A e l'allegato B in un testo aggiornato alle sopra riportate modifiche;

Acquisito il parere favorevole della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, reso con nota del 7 dicembre 2017;

Decreta:

Art. 1

1. La «Tabella dei prezzi delle sostanze», Allegato A al citato decreto ministeriale 22 settembre 2017, è sostituita dall'Allegato 1 al presente decreto.

2. La «Tabella dei costi di preparazione», Allegato B al citato decreto ministeriale 22 settembre 2017, è sostituita dall'Allegato 2 al presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente organo di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2017

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2017

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2415


Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico


Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato A
Tabella dei prezzi delle sostanze


Descrizione	Prezzo al grammo
A	
Acido acetilsalicilico	Euro 0,122
Acido ascorbico	Euro 0,059
Acido borico	Euro 0,110
Acido citrico	Euro 0,038
Acido cloridrico (diluito)	Euro 0,012
Acido fosforico	Euro 0,050
Acido glutammico	Euro 0,062
Acido lattico	Euro 0,077
Acido salicilico	Euro 0,049
Acido tannico (tannino)	Euro 0,195
Acido tartarico	Euro 0,071
Acido tricloro-acetico	Euro 0,205
Acqua depurata	Euro 0,002
Acqua ossigenata 100 vol. - (vedi perossido di idrogeno)	Euro 0,007
Acqua ossigenata 10 vol. - (vedi perossido di idrogeno)	Euro 0,007
Agar Agar	Euro 0,136
Allume	Euro 0,038
Aloe polvere	Euro 0,101
Altea (radice) polvere	Euro 0,034
Altea estratto fluido	Euro 0,049
Ammoniaca	Euro 0,012
Ammonio carbonato	Euro 0,030




Ammonio cloruro	Euro 0,037
Ammonio solfoittiolato	Euro 0,157
Anice	Euro 0,098
Anice stellato (badiana)	Euro 0,077
Argento nitrato	Euro 2,505
Argento proteinato	Euro 1,871
Argilla sterilizzata	Euro 0,014
Atropina solfato	Euro 31,223
B	
Benzalconio cloruro	Euro 1,738
Bergamotto essenza	Euro 0,624
Bismuto carbonato basico	Euro 0,144
Bismuto nitrato basico (magistero)	Euro 0,209
Bismuto gallato basico (sottogallato)	Euro 0,273
Bismuto salicilato basico	Euro 0,105
Boldo polvere	Euro 0,093
Boldo estratto fluido	Euro 0,043
Borace	Euro 0,041
Burro di cacao	Euro 0,045
C	
Caffeina	Euro 0,141
Calcio carbonato (precipitato)	Euro 0,036
Calcio cloruro (cristalli)	Euro 0,060
Calcio fosfato bibasico	Euro 0,037
Calcio glicerofosfato	Euro 0,237
Calcio idrossido	Euro 0,083
Calcio lattato	Euro 0,060
Camomilla comune	Euro 0,106




Canfora	Euro 0,074
Cannabis infiorescenze (<i>D.M.23.03.2017</i>)	Euro 9,00
Carbone attivo	Euro 0,265
Carbone vegetale	Euro 0,034
Cascara estratto secco	Euro 0,117
Cedro essenza	Euro 0,459
Cellulosa acetofalato	Euro 1,052
Cera bianca	Euro 0,045
China rossa corteccia	Euro 0,051
China estratto fluido	Euro 0,060
Chinidina solfato	Euro 1,339
Chinina cloridrato	Euro 2,972
Chinina solfato	Euro 1,596
Cloroformio	Euro 0,034
Codeina fosfato	Euro 19,470
Collodio	Euro 0,040
D	
Diazepam	Euro 4,867
Difenidramina	Euro 1,361
E	
Efedrina cloridrato	Euro 0,888
Eritromicina	Euro 1,256
Etere etilico (anestetico)	Euro 0,022
Eucaliptolo	Euro 0,252
Eucalipto essenza	Euro 0,162
F	
Fenile salicilato	Euro 0,415




Fenolo	Euro 0,160
Fenolo liquido	Euro 0,060
Finocchio essenza	Euro 0,297
Frangula estratto secco	Euro 0,095
G	
Garofano essenza	Euro 0,317
Gelatina	Euro 0,073
Genziana estratto fluido	Euro 0,061
Genziana tintura	Euro 0,060
Ginepro essenza	Euro 0,634
Glicerina	Euro 0,020
Glicole propilenico	Euro 0,039
Glucosio	Euro 0,022
Gomma adragante	Euro 0,239
Gomma arabica	Euro 0,060
Guaiacolo	Euro 0,221
I	
Iodio	Euro 0,789
Iodoformio	Euro 0,498
Ipecacuana estratto fluido	Euro 1,478
L	
Lanolina anidra	Euro 0,041
Lidocaina	Euro 0,490
Lidocaina cloridrato	Euro 0,298
Limone essenza	Euro 0,183
Lino semi	Euro 0,019
Lino farina	Euro 0,021




Liquirizia	Euro 0,055
Litio carbonato	Euro 0,452
M	
Magnesio carbonato	Euro 0,033
Magnesio ossido	Euro 0,060
Magnesio solfato eptaidrato	Euro 0,024
Manna	Euro 0,086
Menta (foglie)	Euro 0,037
Menta essenza	Euro 0,313
Mentolo naturale	Euro 0,128
Metile-p-idrossibenzoato	Euro 0,205
Metile salicilato	Euro 0,091
Metionina	Euro 0,125
Morfina cloridrato	Euro 8,714
N	
Nadololo	Euro 6,048
Naltrexone	Euro 22,320
Niaouli essenza (gomenolo)	Euro 0,160
Nicotinammide	Euro 0,075
O	
Olio di arachidi	Euro 0,025
Olio di mandorle dolci	Euro 0,026
Olio di oliva	Euro 0,028
Olio di ricino	Euro 0,016
Olio di sesamo	Euro 0,028
Oxazepam	Euro 11,000




P	
Pancreatina	Euro 0,124
Papaina	Euro 0,147
Papaverina cloridrato	Euro 1,874
Paracetamolo	Euro 0,135
Paraffina solida	Euro 0,024
Paraffina liquida	Euro 0,020
Perossido di idrogeno 100 vol.	Euro 0,007
Perossido di idrogeno 10 vol.	Euro 0,007
Pilocarpina cloridrato	Euro 18,095
Pino essenza	Euro 0,317
Pino gemme	Euro 0,050
Piperazina adipato	Euro 0,165
Poligala (virginiana radice)	Euro 0,062
Poligala estratto fluido	Euro 0,061
Polivinilpirrolidone	Euro 0,119
Potassio bromuro	Euro 0,100
Potassio cloruro	Euro 0,044
Potassio ioduro	Euro 0,424
Potassio permanganato	Euro 0,252
Potassio sulfoguaiacolato	Euro 0,144
Procaina cloridrato	Euro 0,580
R	
Rabarbaro polvere	Euro 0,066
Rabarbaro estratto fluido	Euro 0,072
Ratania	Euro 0,039
Resorcina	Euro 0,216



S	
Saccarina	Euro 0,095
Saccarosio	Euro 0,022
Senna foglia	Euro 0,029
Senna frutti	Euro 0,044
Sodio benzoato	Euro 0,053
Sodio bicarbonato	Euro 0,042
Sodio bromuro	Euro 0,169
Sodio citrato	Euro 0,052
Sodio cloruro	Euro 0,038
Sodio fosfato bibasico	Euro 0,022
Sodio glicerofosfato	Euro 0,089
Sodio ioduro	Euro 0,369
Sodio salicilato	Euro 0,055
Sodio solfato anidro	Euro 0,025
Sodio solfato decaidrato	Euro 0,010
Sodio stearato	Euro 0,038
Sodio tiosolfato	Euro 0,041
Solfadiazina	Euro 0,938
Solfanilammide	Euro 0,354
Solfo precipitato (magistero)	Euro 0,034
Solfo sublimato (fiori)	Euro 0,031
Sorbitolo puro	Euro 0,026
Sorbitolo soluzione al 70%	Euro 0,021
Spermaceti	Euro 0,046
Stearina	Euro 0,033



T	
Talco	Euro 0,019
Teobromina	Euro 0,310
Teofillina	Euro 0,231
Terpina idrata	Euro 1,812
Timolo	Euro 0,254
V	
Valeriana polvere	Euro 0,066
Valeriana tintura	Euro 0,065
Vaselina bianca	Euro 0,023
Z	
Zinco ossido	Euro 0,029
Zinco solfato	Euro 0,058
Zucchero (v. saccarosio)	Euro 0,022



Allegato B "TABELLA DEI COSTI DI PREPARAZIONE"

DESCRIZIONE		PREZZO EURO	DISPOSITIVI, MATERIALI DI CONSUMO E PROCESSI S.A.L. (Il cui costo risulta assorbito nel valore in euro riportato nella colonna "prezzo")
1.	Preparazioni liquide (soluzioni fino a 2 componenti e fino a 2 operazioni tecnologiche)	6,65	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
	per ciascun componente in più sul prezzo finale	0,80	Eventuali siringhe per prelievi volumetrici.
2.	Estratti liquidi e tinture (fino a 2 componenti e fino a 2 operazioni tecnologiche)	2,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
	per ogni componente in più sul prezzo finale	0,80	Siringa in plastica, filtro monouso (ad esempio filtro per siringa, carta da filtro o filtro a ditale)
3.	Emulsioni, sospensioni e miscele di olii (fino a 2 componenti e 2 operazioni tecnologiche, fino a 250 g)	13,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
	per ogni g 100 o frazione in più oltre i g 250	0,70	Eventuali siringhe per prelievi volumetrici.
	per ogni componente in più sul prezzo finale	0,70	
4.	Preparazioni semisolide per applicazione cutanea e paste (per 20 unità) (fino a 2 componenti e 2 operazioni tecnologiche, fino a 50 g)	2,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
	per ogni g 50 o frazione in più oltre i g 50	0,75	
5.	Preparazioni semisolide per applicazione cutanea e paste (per 20 unità) (fino a 2 componenti e 2 operazioni tecnologiche)	0,75	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
	per ogni componente in più sul prezzo finale	2,30	
6.	Cartine e claidini (fino a 1 componente e 3 operazioni tecnologiche, per 10 unità)	11,00	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
	oltre le prime 10 per ogni unità in più	0,25	
	per ogni unità in meno, sottrarre	0,35	
	per un componente in più fino a un massimo di 4	0,60	
7.	Capsule (fino a 1 componente e 3 operazioni tecnologiche, per 120 unità)	22,00	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
	oltre le prime 120 per ogni 10 unità o frazione in più	2,00	
	per ogni 10 unità o frazione in meno, sottrarre	1,00	
8.	Compresse e gomme da masticare medicate (fino a 4 componenti e 3 operazioni tecnologiche, per 100 unità)	0,60	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
	per ogni operazione tecnologica in più	2,30	
	oltre le prime 100 per ogni 10 unità o frazioni in più	33,25	
	per ogni 10 unità o frazione in meno, sottrarre	3,00	
	per ogni operazione tecnologica in più	2,00	
		2,30	

9.	Pillole, pastiglie e granulati (fino a 100 g) (fino a 1 componente e 4 operazioni tecnologiche)	oltre 20 unità o 100 g per 10 unità o 50 g o frazioni in più	19,95	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
		per ogni 10 unità o 50 g o frazioni in meno, sottrarre	0,15	
		per ciascun componente in più sul prezzo finale fino al massimo di 4	0,30	
		per ogni operazione tecnologica in più	0,60	
10.	Preparazioni semisolidi per uso orale veterinario (fino a 2 componenti e 3 operazioni tecnologiche, per 5 unità o fino a 50 g)	oltre le prime cinque unità ogni unità in più o per ogni 10 g in più	2,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
		per ogni unità o per ogni 5 g in meno, sottrarre	13,30	
		per ciascun componente in più sul prezzo finale	0,30	
		per ogni operazione tecnologica in più	0,80	
11.	Suppositori e ovuli (fino a 3 componenti e 4 operazioni tecnologiche, per 6 unità)	per ogni unità in più	0,60	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
		per ogni unità in meno, sottrarre	1,10	
		per ciascun componente in più sul prezzo finale	0,60	
		per ogni operazione tecnologica in più	2,30	
12.	Colliri e preparazioni oftalmiche semisolidi (fino a 2 componenti, 4 operazioni tecnologiche per un flacone fino a 10 mL o 10 g)	per ogni componente in più sul prezzo finale	31,65	Camice monouso sterile, cuffia, guanti sterili, mascherina, calzari monouso.
		per ogni operazione tecnologica in più	5,00	
		per ogni unità in più sul prezzo finale	10,00	
		per ogni operazione tecnologica in più	10,00	
13.	Soluzioni e sospensioni sterili (fino a 100 mL e 2 operazioni tecnologiche)	diluizione, miscelazione fino a 2 componenti già sterili		Il costo dell'eventuale dispositivo di filtrazione o dei processi di sterilizzazione è incluso nel valore della colonna "Prezzo"
		ripartizione fino a 10 unità	53,00	
		per ogni unità in più	0,40	
		per ciascun componente in più sul prezzo finale	1,00	
14.	Emulsioni sterili (fino a 100 mL e 2 operazioni tecnologiche)	per ogni operazione tecnologica in più	10,70	Il costo dell'eventuale dispositivo di filtrazione o dei processi di sterilizzazione è incluso nel valore della colonna "Prezzo"
		per ogni 250 mL in più o frazioni	4,00	
		fino a 8 componenti	65,00	
		per ogni unità in più	0,40	
		per ciascun componente in più sul prezzo finale	1,00	
		per ogni operazione tecnologica in più	10,70	
		per ogni 250 mL in più o frazioni	4,00	

15. Triturazioni e diluizioni omeopatiche (1 componente e 3 operazioni tecnologici fino a 30 g o 30 mL) per ogni componente in più	11,00	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
per ogni operazione tecnologica fino a un massimo di 100	1,00	
Per ogni 30 g o 30 mL o frazioni in più	0,10	
	0,50	
16. Pillole omeopatiche (fino a 2 componenti e 3 operazioni tecnologiche e fino 4 g) per ogni componente in più	11,00	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
per ogni operazione tecnologica in più fino a massimo 100	1,00	
Per ogni 4 g. in più	0,10	
	0,50	
17. Per le operazioni di smaltimento e sanificazione in caso di allestimento di preparazioni magistrali contenenti sostanze citotossiche, mutagene, teratogene ed emoderivate.	2,50	
NOTE		
1	L'eccezione, anche se non è considerato componente e non è espressamente indicato in ricetta, va esplicitato in etichetta e tariffato senza essere conteggiato come componente aggiuntivo.	
2	La scelta del/i contenitore/i primario/i è strettamente legata alla garanzia di qualità del farmaco allestito ed alla sicurezza nella manipolazione/somministrazione da parte dell'utente finale. Il contenitore viene tariffato al costo.	
3	Qualora sia necessario o espressamente richiesto dal medico ricorrere allo sconfezionamento di un medicinale industriale dotato di AIC, questo si considera come un componente della relativa forma farmaceutica allestita. Sulla ricetta o sul foglio di lavorazione si indica nome, lotto e data di scadenza del medicinale utilizzato che, esaurito o meno, si consegna all'utente unitamente al foglietto illustrativo.	
4	Per operazioni tecnologiche si intendono ad esempio, non in via esclusiva: pesata, misura volumetrica, dissoluzione, diluizione, miscelazione, ripartizione, riscaldamento, sterilizzazione, filtrazione, triturazione, polverizzazione, setacciatura, test analitici, misura del pH.	

